Allegato

P.D.L. 773 di iniziativa parlamentare presentata il 22/06/2018 “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Testo proposto**  | **Testo Modificato** | **Motivazioni**  |
| **ART. 1.**(Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque).1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato ilpatrimonio idrico nazionale.2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio. |  |  |
| **ART. 2.**(Princìpi generali).1. L’acqua è un bene naturale e undiritto umano universale. Il diritto all’acquapotabile di qualità nonché ai serviziigienico-sanitari è un diritto umano essenzialeal pieno godimento della vita e di tuttii diritti umani, come sancito dalla risoluzionedell’Assemblea generale delle NazioniUnite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.2. L’acqua è un bene comune e unarisorsa rinnovabile, indispensabile per lavita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi.Tutte le acque superficiali e sotterraneesono pubbliche e non mercificabili ecostituiscono una risorsa che deve esseresalvaguardata e utilizzata secondo criteri diefficienza, di solidarietà, di responsabilità edi sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque èeffettuato salvaguardando le aspettative e idiritti delle generazioni future a fruire diun patrimonio ambientale integro. Elementofondativo indispensabile deve pertantoessere la conoscenza della risorsaidrica, della sua qualità e della sua effettivadisponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzatial risparmio e al rinnovo dellerisorse per non pregiudicare il patrimonioidrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,la fauna e la flora acquatiche, i processigeomorfologici e gli equilibri idrogeologici.3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazionee l’igiene umana, considerata dirittoumano universale e quantitativo minimovitale garantito, è pari a 50 litri perpersona. Il relativo costo è coperto dallafiscalità generale. L’erogazione giornalieraper l’alimentazione e l’igiene umana è consideratadiritto umano universale e si basasul quantitativo minimo vitale di cui all’articolo7.4. All’articolo 144 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportate leseguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo le parole: « dalsottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sonopubbliche e »;b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:« 4. L’uso dell’acqua per il consumoumano è prioritario rispetto agli altri usidel medesimo corpo idrico superficiale osotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito,anche attraverso politiche di pianificazioneche consentano un uso reciprocoe solidale delle risorse idriche trabacini idrografici con disparità di disponibilitàdella risorsa. Gli altri usi sono consentitinei limiti nei quali le risorse idrichesiano sufficienti e a condizione che non nepregiudichino la qualità per il consumoumano.4.1. L’uso dell’acqua per l’agricoltura eper l’alimentazione animale è prioritariorispetto agli altri usi, ad eccezione di quellodi cui al comma 4, e il suo utilizzo deveessere reso efficiente tramite l’adozione ditutte le migliori tecniche e dei metodi disponibilial fine di limitare il più possibilegli sprechi a parità di risultato atteso.4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui aicommi 4 e 4.1 è favorito l’impiego dell’acquadi recupero, in particolare di quelladerivante da processi di depurazione, delleacque piovane e di trattamento delle acquedi prima pioggia ».5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo65 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è inserita la seguente:« e-bis) le eventuali misure per garantireun uso reciproco e solidale delle risorseidriche tra bacini idrografici con disparitàdi disponibilità della risorsa ». | **ART. 2.**(Princìpi generali).1. L’acqua è un bene naturale e undiritto umano universale. Il diritto all’acquapotabile di qualità nonché ai serviziigienico-sanitari è un diritto umano essenzialeal pieno godimento della vita e di tuttii diritti umani, come sancito dalla risoluzionedell’Assemblea generale delle NazioniUnite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.2. L’acqua è un bene comune e unarisorsa rinnovabile, indispensabile per lavita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi.Tutte le acque superficiali e sotterraneesono pubbliche e non mercificabili ecostituiscono una risorsa che deve esseresalvaguardata e utilizzata secondo criteri diefficienza, di solidarietà, di responsabilità edi sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque èeffettuato salvaguardando le aspettative e idiritti delle generazioni future a fruire diun patrimonio ambientale integro. Elementofondativo indispensabile deve pertantoessere la conoscenza della risorsaidrica, della sua qualità e della sua effettivadisponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzatial risparmio e al rinnovo dellerisorse per non pregiudicare il patrimonioidrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,la fauna e la flora acquatiche, i processigeomorfologici e gli equilibri idrogeologici.3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazionee l’igiene umana, considerata dirittoumano universale e quantitativo minimovitale garantito, è pari a 50 litri perpersona. 4. All’articolo 144 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportate leseguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo le parole: « dalsottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sonopubbliche e »;b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:« 4. L’uso dell’acqua per il consumoumano è prioritario rispetto agli altri usidel medesimo corpo idrico superficiale osotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito,anche attraverso politiche di pianificazioneche consentano un uso reciprocoe solidale delle risorse idriche trabacini idrografici con disparità di disponibilitàdella risorsa. Gli altri usi sono consentitinei limiti nei quali le risorse idrichesiano sufficienti e a condizione che non nepregiudichino la qualità per il consumoumano.4.1. L’uso dell’acqua per l’agricoltura eper l’alimentazione animale è prioritariorispetto agli altri usi, ad eccezione di quellodi cui al comma 4, e il suo utilizzo deveessere reso efficiente tramite l’adozione ditutte le migliori tecniche e dei metodi disponibilial fine di limitare il più possibilegli sprechi a parità di risultato atteso.4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui aicommi 4 è auspicato l’impiego dell’acquadi recupero, in particolare di quelladerivante da processi di depurazione, delleacque piovane e di trattamento delle acquedi prima pioggia ».5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo65 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è inserita la seguente:« e-bis) le eventuali misure per garantireun uso reciproco e solidale delle risorseidriche tra bacini idrografici con disparitàdi disponibilità della risorsa ». | Comma 3. L’ultimo periodo appare ridondante. Se ne propone l’eliminazione. Lo stesso principio di riconoscere un volume minimo garantito, indipendentemente dalla situazione economica dell’utente, non pare condivisibile, poiché rende indiretta e più difficoltosa per l’utente la percezione del costo del servizio, che comunque permane.Desta inoltre perplessità la previsione di copertura dei costi della fornitura del quantitativo minimo vitale garantito con la fiscalità pubblica. Nella proposta di legge non sono dati criteri per l’applicazione pratica del riconoscimento ai gestori del servizio della quota di costi corrispondente al quantitativo minimo.Si propone, pertanto, di eliminare il riferimento alla gratuità e di rimandare a quanto già previsto per la morosità (art. 7) in cui prevedere misure specifiche per una tariffazione fortemente agevolata per le fasce sociali meno abbienti.L’art. 2, comma 3 appare inoltre contraddittorio e impreciso nella sua formulazione, in quanto si afferma da un lato che il quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona e poi si rimanda al quantitativo minimo vitale di cui all’art. 7 che prevede invece che tale “quantitativo minimo” sia individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite.Comma 4.2. Va eliminato il riferimento al comma 4.1 che impedirebbe l’utilizzo dei reflui depurati per gli usi irrigui con gravi ripercussioni sulla sostenibilità del sistema agricolo specialmente nelle regioni meridionali. E’ corretto puntualizzare che l’impiego delle acque di recupero può avvenire in presenza di acque con caratteristiche idonee allo scopo, anche in base alle aree in cui se ne prevede il recupero.Al posto di “favorito” si propone “auspicato”, onde evitare che con “favorito” si possano poi forzare le pianificazioni d’ambito a scapito degli interventi rivolti al superamento di criticità infrastrutturali o, peggio, di contenziosi comunitari.Comma 4, lettera b) Nella parte in cui si afferma che “L’uso dell’acqua per l’agricoltura e per l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi ...” ad eccezione di quello per il consumo umano, non è perfettamente coordinato con l’art. 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”.  |
| **ART. 3.**(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).1. I distretti idrografici, di cui agli articoli54, comma 1, lettera t), e 64 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisconola dimensione ottimale di governo, ditutela e di pianificazione delle acque. Perogni distretto idrografico si provvede secondoquanto stabilito dall’articolo 63 delcitato decreto legislativo n. 152 del 2006.2. L’organizzazione del servizio idricointegrato è affidata agli enti di governo diambiti territoriali ottimali, i quali sonoindividuati dalle regioni tenendo conto deiprincìpi dell’unità del bacino o del subbacinoidrografico ai sensi dall’articolo 147del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,come da ultimo modificato dal comma 3del presente articolo.3. All’articolo 147, comma 2-bis, alinea,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,le parole: « comunque non inferiori agliambiti territoriali corrispondenti alle provinceo alle città metropolitane » sono sostituitedalle seguenti: « comunque definitisulla base dei criteri di cui al comma 2 ».4. Il Governo è delegato ad adottare,entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativocontenente disposizioni per il rilascioe il rinnovo delle concessioni di prelievodi acque, ivi incluse le fattispecieriguardanti il trasferimento del ramo d’azienda,nel rispetto dei princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 1, comma 1,lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016,n. 11. Il decreto legislativo, anche di naturacorrettiva e integrativa dei decreti legislativiadottati in attuazione della delega contenutanel citato articolo 1 della legge n. 11del 2016, prevede, tra l’altro, l’obbligo perle regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano di provvedere, entro un terminecongruo prima dello scadere di unaconcessione di grande derivazione d’acquaper uso idroelettrico, nonché in ogni casodi cessazione anticipata della medesima,previa valutazione dell’eventuale sussistenzadi un prevalente interesse pubblico a undiverso uso delle acque, a indire una garaa evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpifondamentali di tutela della concorrenza,di libertà di stabilimento, di trasparenza,di non discriminazione e di assenzadi conflitto di interessi, per l’attribuzione atitolo oneroso della concessione per unperiodo congruo, fissato dalla regione odalla provincia autonoma nell’ambito di unminimo e di un massimo stabiliti dal medesimodecreto. Il decreto legislativo definiscealtresì i criteri cui devono attenersi leregioni e le province autonome nell’attribuzionedella concessione di cui al periodoprecedente, nonché nella determinazionedella sua durata, includendo comunque trai medesimi l’obbligo di valutare gli interventiritenuti necessari avendo riguardoall’offerta di miglioramento e risanamentoambientale del bacino idrografico di pertinenza,nonché alla compensazione ambientaleper gli enti locali interessati.5. L’autorità di distretto realizza e aggiornaalmeno semestralmente un databasegeografico, con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazionevigente, che censisce, caratterizza e localizza:a) i punti di prelievo dell’acqua;b) gli scarichi;c) gli impianti di depurazione pubblicie privati. | **Cassato**  | **Si ritiene di dover cassare l’intero Articolo in quanto materia già trattata esaustivamente nella legislazione vigente. In particolare vanno cassati i commi 3 e 4 per le ragioni sottoriportate:**Comma 3.Non sono chiare le finalità dell’art. 3, comma 3, che modifica il comma 2 bis dell’art. 147 del d.lgs. 152/2006. Attualmente il comma 2 dell’art. 147 prevede che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di (a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, (b) di unicità della gestione, (c) di adeguatezza delle dimensioni gestionali. Il comma 2 bis, prevede poi che, qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali “comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”. Ai sensi della normativa vigente è quindi possibile, nel caso in cui l’ambito ottimale corrisponda con il territorio dell’intera regione, procedere all’affidamento del servizio in parziale deroga al principio dell’unicità della gestione (comma 2, lettera b), purché l’ambito di affidamento non sia inferiore al territorio della provincia o città metropolitana.Con la modifica proposta (che sostituisce le parole ”comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane” con le parole “comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2”) il comma in questione richiamerebbe per tale fattispecie (ambito ottimale corrispondente con il territorio dell’intera regione) i medesimi criteri previsti in generale per la delimitazione degli ambiti territoriali, tra cui anche il principio di “unicità della gestione”, rendendo in tale modo apparentemente inutile tale previsione normativa.Anche la lettura del commento degli onorevoli proponenti non chiarisce la ratio della modifica proposta.Comma 4.Sebbene in modo non chiaro nel testo (il riferimento al “ramo d’azienda” è incomprensibile), sembra riferirsi alle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico. Il testo, in buona sostanza, ricalca grosso modo quanto già previsto nel c.d. decreto Bersani (Decreto legislativo 79/1999). Non si ritiene utile intervenire in merito tanto più che l’analogo provvedimento previsto dal Decreto Bersani non risulta ancora essere stato adottato dal Governo. Infatti, tale ennesima previsione relativa alla materia delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, difettando di ogni coordinamento con la normativa vigente (in primis il citato “decreto Bersani”) oltre a non risolvere alcuna delle criticità ad oggi presenti, non fa che complicare ulteriormente il quadro normativo, rendendolo ancora più incerto e di difficile interpretazione. |
| **ART. 4.**(Princìpi relativi alla gestione del servizioidrico).1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelareil pubblico interesse allo svolgimento di unservizio essenziale in situazione di monopolionaturale ai sensi dell’articolo 43 dellaCostituzione e tenuto conto dell’articolo 12della direttiva 2014/23/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 26 febbraio2014, sull’aggiudicazione dei contratti diconcessione, che ha disposto esclusioni specifichenel settore idrico dall’ambito di applicazionedella direttiva medesima, nonchédell’articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2014, che fa salva lalibertà, per gli Stati membri, di definirequali siano i servizi d’interesse economicogenerale, in considerazione dell’importanzadell’acqua quale bene pubblico di valorefondamentale per i cittadini, il servizioidrico integrato è considerato un serviziopubblico locale di interesse economico generaleassicurato alla collettività.2. L’affidamento del servizio idrico integratoè disciplinato dall’articolo 149-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,come da ultimo modificato dal comma 3del presente articolo.3. All’articolo 149-bis del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportatele seguenti modificazioni:a) il secondo periodo del comma 1 èsostituito dal seguente: « In via prioritaria èdisposto l’affidamento diretto in favore disocietà interamente pubbliche, in possessodei requisiti prescritti dall’ordinamento europeoper la gestione in house, comunquepartecipate da tutti gli enti locali ricadentinell’ambito territoriale ottimale »;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:« 1-bis. L’ente di governo dell’ambito territorialeottimale provvede periodicamentealla verifica dell’attuazione del piano d’ambitodi cui all’articolo 149 nonché, almenoventiquattro mesi prima della scadenza dellagestione d’ambito, alla verifica dell’attivitàsvolta dal gestore del servizio, previo svolgimentonel sito internet istituzionale diun’apposita consultazione pubblica per ladurata di trenta giorni ». | ART. 4.(Princìpi relativi alla gestione del servizioidrico).1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelareil pubblico interesse allo svolgimento di unservizio essenziale in situazione di monopolionaturale ai sensi dell’articolo 43 dellaCostituzione e tenuto conto dell’articolo 12della direttiva 2014/23/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 26 febbraio2014, sull’aggiudicazione dei contratti diconcessione, che ha disposto esclusioni specifichenel settore idrico dall’ambito di applicazionedella direttiva medesima, nonchédell’articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2014, che fa salva lalibertà, per gli Stati membri, di definirequali siano i servizi d’interesse economicogenerale, in considerazione dell’importanzadell’acqua quale bene pubblico di valorefondamentale per i cittadini, il servizioidrico integrato è considerato un serviziopubblico locale di interesse economico generaleassicurato alla collettività.2. L’affidamento del servizio idrico integratoè disciplinato dall’articolo 149-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,come da ultimo modificato dal comma 3del presente articolo.3. All’articolo 149-bis del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportatele seguenti modificazioni:a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In via prioritaria è disposto l’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale »; è comunque consentito l’affidamento nelle altre forme previste dall’ordinamento europeo qualora sia dimostrato che la gestione del servizio è resa in condizioni almeno analoghe a quella delle gestioni in house;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:« 1-bis. L’ente di governo dell’ambito territorialeottimale provvede periodicamentealla verifica dell’attuazione del piano d’ambitodi cui all’articolo 149 nonché, almenododici mesi prima della scadenza dellagestione d’ambito, alla verifica dell’attivitàsvolta dal gestore del servizio».«1-ter. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale contestualmente alla verifica di cui al comma precedente provvede allo svolgimento, anche mediante l’utilizzo del sito internet istituzionale, di un'apposita indagine di “customer satisfaction” su un campione rappresentativo di utenti». | Comma 3Rispetto all’originaria stesura, il nuovo comma “a)” recita “partecipate da TUTTI gli enti locali” invece che “partecipate dagli enti locali”. La differenza è sostanziale. In tal senso è preferibile conservare l’originaria formulazione, poiché la mancata partecipazione di anche uno solo degli enti locali vanificherebbe la costituzione di tali società. Appare fuori luogo il ricorso ad una “previa” consultazione pubblica quale strumento, così s’intende, propedeutico alla verifica dell’attività svolta dal gestore. Fra l’altro si crea un’inopportuna confusione fra la verifica dei patti contrattuali previsti dalla Convenzione che regola l’affidamento al gestore del servizio idrico integrato con un’indagine di “customer satisfaction” su un campione del tutto casuale quale quello tipico delle indagini condotte via web.Si propone l’eliminazione del periodo o, in subordine, una versione corretta, inserendo un comma “1-ter” a sé stante.  |
| **ART. 5.**(Governo pubblico del ciclo naturale e integratodell’acqua).1. Tenuto conto del riparto delle funzionidefinito con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231del 3 ottobre 2012, il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e delmare esercita il controllo sul rispetto delladisciplina vigente in materia di tutela dellerisorse idriche e della salvaguardia ambientale.2. L’Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente (ARERA) esercita le funzionidi regolazione e controllo dei serviziidrici a essa trasferite, nonché assicura lacostituzione di una banca di dati sul servizioidrico integrato, che elabora congiuntamentei dati dei sistemi informativi delleregioni, delle province autonome di Trentoe di Bolzano e delle autorità di bacinodistrettuali.3. I dati contenuti nella banca di dati sulservizio idrico integrato dell’ARERA, di cuial comma 2, sono resi pubblici e fruibilialla collettività, secondo le modalità e legaranzie previste dal decreto legislativo 19agosto 2005, n. 195, in linea con la strategianazionale di open government e opendata. |  |  |
| **ART. 6.**(Finanziamento del servizio idrico integrato).1. Il servizio idrico integrato è finanziatodalla tariffa di cui all’articolo 154 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,nonché dalle risorse nazionali, compresequelle del Fondo di cui all’articolo 7, comma6, del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelledell’Unione europea appositamente destinateagli enti di governo dell’ambito territorialeottimale per la realizzazione delleopere necessarie ad assicurare i livelli essenzialidel servizio idrico integrato su tuttoil territorio nazionale.2. Le risorse nazionali e dell’Unioneeuropea di cui al comma 1 sono destinateprioritariamente al finanziamento di nuoveopere per l’adeguamento dei sistemi dicollettamento,fognatura e depurazione e dellereti idriche finalizzate al superamento delleprocedure di infrazione o dei provvedimentidi condanna della Corte di giustiziadell’Unione europea in ordine all’applicazionedelle direttive dell’Unione sul trattamentodelle acque reflue.3. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma6, del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, concorreal finanziamento delle infrastrutture previstenel piano degli interventi elaboratodall’ente di governo dell’ambito territorialeottimale concedente il servizio, unitamenteal Fondo di garanzia delle opere idriche dicui all’articolo 58, comma 1, della legge 28dicembre 2015, n. 221. Al fine di acceleraregli investimenti nel servizio idrico integrato,il decreto di cui al citato articolo58, comma 2, della legge n. 221 del 2015,stabilisce la dotazione del Fondo e il periodotransitorio per il quale vi è la garanziaultima dello Stato in funzione del valoreatteso delle risorse finanziarie accumulatenel Fondo stesso tramite la specificacomponente tariffaria di cui almedesimo articolo 58, comma 1, della leggen. 221 del 2015.4. Le risorse di cui all’articolo 5, comma7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, voltea finanziare investimenti in materia ambientalesono destinate in via prioritariaalle società interamente pubbliche di cuiall’articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo,del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, come da ultimo modificato dallapresente legge, per gli interventi sulla retedel servizio idrico integrato.5. L’articolo 136 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:« ART. 136. – (Proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie). – 1. Le sommederivanti dai proventi delle sanzioni amministrativepreviste dalla parte terza delpresente decreto sono versate all’entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnatealla dotazione del Fondo di cui all’articolo7, comma 6, del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-Atti Parlamentari — 13 — Camera dei DeputatiXVIII LEGISLATURA A.C. 773dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164 ». | **ART. 6.**(Finanziamento del servizio idrico integrato).1. Il servizio idrico integrato è finanziatodalla tariffa di cui all’articolo 154 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,nonché dalle risorse nazionali, compresequelle del Fondo di cui all’articolo 7, comma6, del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelledell’Unione europea appositamente destinateagli enti di governo dell’ambito territorialeottimale per la realizzazione delleopere necessarie ad assicurare i livelli essenzialidel servizio idrico integrato su tuttoil territorio nazionale.2. Le risorse nazionali e dell’Unioneeuropea di cui al comma 1 sono destinateprioritariamente al finanziamento di nuoveopere per l’adeguamento dei sistemi dicollettamento,fognatura e depurazione e dellereti idriche finalizzate al superamento delleprocedure di infrazione o dei provvedimentidi condanna della Corte di giustiziadell’Unione europea in ordine all’applicazionedelle direttive dell’Unione sul trattamentodelle acque reflue.3. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma6, del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, concorreal finanziamento delle infrastrutture previstenel piano degli interventi elaboratodall’ente di governo dell’ambito territorialeottimale concedente il servizio, unitamenteal Fondo di garanzia delle opere idriche dicui all’articolo 58, comma 1, della legge 28dicembre 2015, n. 221. Al fine di acceleraregli investimenti nel servizio idrico integrato,il decreto di cui al citato articolo58, comma 1, della legge n. 221 del 2015,stabilisce la dotazione del Fondo e il periodotransitorio per il quale vi è la garanziaultima dello Stato in funzione del valoreatteso delle risorse finanziarie accumulatenel Fondo stesso tramite la specificacomponente tariffaria di cui almedesimo articolo 58, comma 1, della leggen. 221 del 2015. | Comma 3Nel secondo periodo viene erroneamente indicato il citato “articolo 58, comma 2”, anziché “articolo 58, comma 1”. Comma 4.Si propone di cassare l’intero comma.La destinazione in via prioritaria alle società interamente pubbliche delle risorse di cui all’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale, pare costituire una disparità di trattamento rispetto agli altri gestori del servizio, non giustificabile dal punto di vista dell’utenza beneficiaria degli interventi né della finalità di risoluzione delle infrazioni comunitarie e miglioramento del servizio.Comma 5Si propone di cassare l’intero comma.E’ assolutamente preferibile l’attuale stesura dell’art. 136 secondo cui tali somme sono versate “… all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici”. La modifica introdotta, infatti, a fronte di un quadro normativo che pone in capo al sistema delle Regioni e degli enti locali le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, rilascio delle autorizzazioni allo scarico, controllo del rispetto delle relative prescrizioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, priverebbe i soggetti che esercitano le relative funzioni dei proventi della loro attività (che la legge attualmente destina alle opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici) per farli confluire in un indistinto fondo statale. Una previsione di tale tipo andrebbe ad impattare sul sistema delle autonomie locali, già in forte sofferenza per la carenza di risorse umane e strumentali da destinare ai controlli sul territorio, con evidenti effetti negativi in termini di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale. |
| **ART. 7.**(Diritto all’acqua, morosità incolpevole erisparmio idrico).1. È assicurata, quale diritto fondamentaledi ciascun individuo, l’erogazione gratuitadi un quantitativo minimo vitale diacqua necessario al soddisfacimento deibisogni essenziali, che deve essere garantitaanche in caso di morosità; tale quantitativoè individuato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri nel limite massimodi 50 litri giornalieri per persona,tenendo conto dei valori storici di consumoe di dotazioni pro capite. Tale decreto èadottato, su proposta del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentita l’ARERA, previaintesa in sede di Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e previo parere delleCommissioni parlamentari competenti permateria. L’ARERA, nella predisposizionedel metodo tariffario ai sensi dell’articolo10, comma 14, lettera d), del decreto-legge13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,e dell’articolo 21, comma 19, del decretolegge6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, assicura che la tariffa garantiscaun adeguato recupero dei costi delservizio per mezzo dell’applicazione delcriterio di progressività e dell’incentivazioneal risparmio della risorsa idrica, apartire dal consumo eccedente il quantitativominimo vitale giornaliero, nella determinazionedel corrispettivo del medesimo.2. Ferma restando l’erogazione gratuitadel quantitativo minimo vitale ai sensi delcomma 1, l’ARERA, nella definizione delleprocedure per la gestione della morosità dicui al comma 2 dell’articolo 61 della legge28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criterie le modalità di individuazione deisoggetti a cui i gestori non possono sospenderel’erogazione dell’acqua per morosità,sulla base dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente (ISEE).3. Le regioni, entro il 30 giugno diciascun anno, inviano all’ARERA e al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorioe del mare una relazione sullo statodi attuazione dell’articolo 146, comma 1,lettera f), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, in materia di attribuzionedell’obbligo di provvedere all’installazionedi contatori per il consumo di acqua inciascuna unità abitativa, nonché di contatoridifferenziati per le attività produttive edel settore terziario esercitate nel contestourbano. Entro il 31 dicembre di ciascunanno, il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare trasmette alleCamere una relazione complessiva suddivisaper regioni sullo stato di attuazione delcitato articolo 146, comma 1, lettera f), deldecreto legislativo n. 152 del 2006. | ART. 7.(Diritto all’acqua, morosità incolpevole erisparmio idrico).1. È assicurata, quale diritto fondamentaledi ciascun individuo, l’erogazione di un quantitativo minimo vitale diacqua necessario al soddisfacimento deibisogni essenziali, che deve essere garantitaanche in caso di morosità. Tale quantitativo è pari a 50 litri giornalieri per personatenendo conto dei valori storici di consumoe di dotazioni pro capite.L’ARERA, nella predisposizionedel metodo tariffario ai sensi dell’articolo10, comma 14, lettera d), del decreto-legge13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,e dell’articolo 21, comma 19, del decreto legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca oltre ad un adeguato recupero dei costi delservizio per mezzo dell’applicazione delcriterio di progressività e dell’incentivazioneal risparmio della risorsa idrica, anche una significativa agevolazione nella determinazionedel corrispettivo dovuto per il quantitativominimo vitale giornaliero.2 L’ARERA, nella definizione delleprocedure per la gestione della morosità dicui al comma 2 dell’articolo 61 della legge28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criterie le modalità di individuazione deisoggetti a cui i gestori non possono sospenderel’erogazione dell’acqua per morosità,sulla base dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente (ISEE).3. Le regioni, entro il 30 giugno diciascun anno, inviano all’ARERA e al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorioe del mare una relazione sullo statodi attuazione dell’articolo 146, comma 1,lettera f), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, in materia di attribuzionedell’obbligo di provvedere all’installazionedi contatori per il consumo di acqua inciascuna unità abitativa, nonché di contatoridifferenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, previa aggregazione delle informazioni trasmesse al riguardo da parte degli EGATO entro il 31 marzo dell’anno medesimo e riferite al 31 dicembre dell’anno precedente.Entro il 31 dicembre di ciascunanno, il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare trasmette alleCamere una relazione complessiva suddivisaper regioni sullo stato di attuazione delcitato articolo 146, comma 1, lettera f), deldecreto legislativo n. 152 del 2006. | Comma 1Con riferimento a quanto esposto in merito all’articolo 2, si propone di fissare in modo inequivocabile il quantitativo giornaliero d’acqua costituente diritto fondamentale dell’individuo, senza demandarlo ad un decreto ministeriale.Si dispone che l’ARERA tenga adeguatamente conto del fatto che il minimo garantito debba godere di una tariffa fortemente agevolata.Comma 3Si propone di rendere meno drastico l’obbligo dell’installazione dei contatori e di riservarlo per le nuove costruzioni (nuovi stabili e ristrutturazioni): in territori molto urbanizzati la frequenza di condomini è elevatissima, l’installazione di contatori per ogni unità abitativa potrebbe implicare interventi molto invasivi nei singoli appartamenti sia per le opere necessarie che per i costi che sarebbero a carico dell’utente e si può ipotizzare una pessima accoglienza da parte dell’utenza. Si chiede, pertanto, che l’articolo 146 del Dlgs 152/06 venga modificato introducendo una disposizione che preveda obbligo di installazione di contatori per unità abitativa per tutti gli insediamenti nuovi/ristrutturazioni e per le unità immobiliari monofamiliari, demandando invece alle decisioni delle assemblee di condominio l’installazione in stabili condominiali esistenti alla data di entrata in vigore.E’ necessario prevedere che alla raccolta di informazioni partecipino anche gli EGATO, in particolare perché non sempre individuati nelle Regioni, e trattandosi di relazione concernente attività tecnica svolta dal gestore. |
| **ART. 8.**(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici,idrici e del gas).1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 deldecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, èinserito il seguente:« 3-bis. L’Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente individua misure perfavorire la diffusione della telelettura inmodalità condivisa da effettuare attraversola rete elettrica, mediante l’utilizzo dellemigliori tecnologie disponibili, al fine difavorire il controllo dei consumi e la verificadel diritto all’erogazione del quantitativominimo vitale di acqua ». |  |  |
| **ART. 9.**(Incentivo agli esercizi commerciali per ilricorso all’acqua potabile a favore dei clienti).1. I comuni, nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente, incentivano gliesercizi commerciali in possesso di regolarelicenza per la somministrazione alpubblico di alimenti e bevande presenti sulloro territorio a servire ai clienti acquapotabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzatiper il consumo umano. |  |  |
| **ART. 10.**(Trasparenza della bolletta del servizio idricointegrato).1. A integrazione delle informazioni giàcontenute nei documenti di fatturazionedel servizio idrico integrato, al fine di assicurarela trasparenza delle bollette deiconsumi idrici, a decorrere dall’anno 2019,è fatto obbligo ai gestori del servizio idricointegrato di comunicare a ciascun utente,nella prima bolletta utile, i dati relativiall’anno precedente risultanti dal bilancioconsuntivo dei gestori stessi concernenti gliinvestimenti realizzati sulle reti nei settoridell’acquedotto, della fognatura e della depurazioneunitamente alle relative spese,nonché i dati relativi al livello di coperturadei citati settori. Al fine di una migliorecomparazione nel tempo, a decorrere dall’anno2020, tali dati devono riguardareanche l’annualità anteriore a quella di riferimento.2. L’ARERA, con propria delibera, determinale modalità di attuazione di quantoprevisto dal comma 1.3. Con la delibera di cui al comma 2,l’ARERA definisce altresì le modalità affinchétutti i gestori evidenzino in bollettale informazioni concernenti i parametri diqualità dell’acqua e la percentuale mediacomplessiva delle perdite idriche nelle retia cui fanno riferimento le gestioni. | **ART. 10.**(Trasparenza della bolletta del servizio idricointegrato).1. A integrazione delle informazioni giàcontenute nei documenti di fatturazionedel servizio idrico integrato, al fine di assicurarela trasparenza delle bollette deiconsumi idrici, a decorrere dall’anno 2019,è fatto obbligo ai gestori del servizio idricointegrato di comunicare a ciascun utente,nella prima bolletta utile, ~~i~~ le modalità di accesso, tramite sito internet, dei dati relativi all’anno precedente risultanti dal bilancioconsuntivo dei gestori stessi concernenti gliinvestimenti realizzati sulle reti nei settoridell’acquedotto, della fognatura e della depurazioneunitamente alle relative spese,nonché i dati relativi al livello di coperturadei citati settori. Al fine di una migliorecomparazione nel tempo, a decorrere dall’anno2020, tali dati devono riguardareanche l’annualità anteriore a quella di riferimento.2. L’ARERA, con propria delibera, determinale modalità di attuazione di quantoprevisto dal comma 1.3. Con la delibera di cui al comma 2,l’ARERA definisce altresì le modalità affinchétutti i gestori evidenzino in bolletta le modalità di accesso, tramite sito internet, alle informazioni concernenti i parametri diqualità dell’acqua e la percentuale mediacomplessiva delle perdite idriche nelle retia cui fanno riferimento le gestioni. | Quanto previsto rappresenta un generale appesantimento della fatturazione con scarso beneficio per l’utente e per il miglioramento del servizio. Peraltro tenuto conto che è ancora molto diffuso, se non addirittura prevalente, l’invio delle bollette in formato cartaceo, onde evitare l’incremento dell’uso della carta ed un aumento dei costi di bollettazione assolutamente ingiustificato, è preferibile che per le informazioni di cui ai commi “1” e “3” venga comunicata in bolletta solo la modalità di accesso al sito web istituzionale del Gestore.  |
| **ART. 11.**(Governo partecipativo del servizio idricointegrato).1. Al fine di favorire la partecipazionedemocratica, lo Stato e gli enti locali applicanonella redazione degli strumenti dipianificazione quanto previsto dall’articolo14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2000, in materia di informazione econsultazione pubblica, garantendo massimatrasparenza e adeguati strumenti dicoinvolgimento anche nel processo decisionalerelativo alla pianificazione, in conformitàa quanto previsto dalla Convenzionesull’accesso alle informazioni, la partecipazionedel pubblico ai processi decisionali el’accesso alla giustizia in materia ambientale,fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 eresa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001,n. 108.2. Al fine di assicurare un governo democraticodel servizio idrico integrato, glienti locali adottano forme di democraziapartecipativa per le decisioni relative agliatti fondamentali di pianificazione eprogrammazionedel servizio idrico integrato.Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le regioni definiscono,attraverso normative di indirizzo,le forme e le modalità più idonee con cuiorganizzare la partecipazione e la discussionedegli abitanti, dei lavoratori e delleloro forme associative e di rappresentanzanelle sedi di pianificazione e programmazionedegli orientamenti di fondo del servizioidrico integrato.3. Le sedute dell’ente di governo dell’ambitoterritoriale ottimale (EGATO), salvoquelle dell’organo esecutivo, sono pubblichee la loro convocazione è resa nota nelleforme che garantiscono la massima possibilitàdi diffusione. Devono inoltre esserepubblicati nel sito web istituzionale degliEGATO i verbali delle sedute e le deliberazioniassunte, con relativi allegati, in conformitàa quanto disposto dal decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33. I soggettipubblici gestori del servizio idrico integratodevono rendere pubblici, tramite idoneistrumenti, anche informatici, tutti gli atti ei provvedimenti che prevedono impegni dispesa. Tutti i soggetti gestori del servizioidrico integrato devono rendere pubblichele informazioni e le analisi relative allaqualità delle acque ad uso umano, al monitoraggiodelle perdite delle infrastruttureidriche di competenza e alle perfomance digestione aziendale raggiunte nell’anno solare.La pubblicazione dei dati avviene concadenza annuale, entro e non oltre il 30marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. |  |  |
| **ART. 12.**(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 1284 è sostituito dal seguente:« 1284. Al fine di favorire l’accesso all’acquapotabile da parte di tutti gli abitantidel pianeta e di contribuire alla costituzionedi una fiscalità generale universaleche lo garantisca, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale, il Fondonazionale di solidarietà internazionale, dadestinare a progetti di cooperazione incampo internazionale che promuovano l’accessoall’acqua potabile e ai servizi igienicosanitari,con particolare attenzione al sostegnoe al coinvolgimento della cooperazioneterritoriale e delle comunità localidei Paesi partner »;b) al comma 1284-ter, le parole: « 0,5centesimi » sono sostituite dalle seguenti:« 1 centesimo »;c) dopo il comma 1284-ter è inserito ilseguente:« 1284-quater. È istituito un prelievo intariffa di 1 centesimo di euro per metrocubo di acqua erogata a cura dell’Autoritàdi regolazione per energia, reti e ambiente.I relativi proventi sono versati, entro il 31dicembre di ogni anno, al Fondo di cui alcomma 1284. Le risorse del Fondo di cui alcomma 1284 sono gestite dall’Agenzia italianaper la cooperazione allo sviluppo,secondo le procedure di erogazione e diassegnazione di cui alla legge 11 agosto2014, n. 125, e conformemente alle normeregolamentari che disciplinano i rapportitra il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale e l’Agenzia ». |  | Comma 1, lettera c)pur condividendo la finalità della previsione di legge, si ritiene necessario riconsiderare in diminuzione la quantificazione (1 eurocent/metro cubo) del prelievo su ciascun metro cubo erogato, in ragione della sua entità assoluta ed anche della entità relativa ad altre voci della tariffa. |